

Dott. Stefano Brisone

Commercialista – Revisore Contabile

SOLIS s. r. l.
Via Sassoferrato 1
20135 MILANO (MI)

OGGETTO: Relazione del revisore unico indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27.02.2010, n. 39, al bilancio chiuso al 31/12/2021

Dati identificativi del revisore unico.

Il sottoscritto dott. Stefano Brisone, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 434/A e nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 62743, nella propria qualità di revisore unico della società SOLIS S.r.l., a seguito della nomina avvenuta con assemblea del 27/04/2021, dichiaro di aver proceduto alla redazione della presente relazione al bilancio chiuso al 31/12/2021 formata da sei pagine inclusa questa prima.

Dati della società oggetto della revisione:

SOLIS Società a Responsabilità limitata
Sede legale: Via Sassoferrato n. 1
C.A.P. 20135 Comune MILANO Prov. MI
Codice Fiscale 07123220969 e Partita Iva 07123220969
Registro Imprese di MILANO n. 07123220969
R.E.A. C.C.I.A.A. di MILANO n. 1937351
Capitale Sociale 2.400.000,00
Unità produttiva: 10036 - Settimo Torinese (TO) via Brodolini scn
REA Torino 1221479

Considerazioni preliminari al giudizio di revisione

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società SOLIS S.r.l. al 31.12.2021 costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2021, dal conto economico, e dalla nota integrativa.

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, c. 3 del D. Lgs. n. 39/2010.

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, come indicato dal principio ISA Italia 200, gli obiettivi generali che mi sono posto sono i seguenti:

a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;

b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

VIA LONGHI 12 – 12051 ALBA - TEL. 3356457596
P.IVA 01561420066 – C.F. BRSSFN69S04A182B
e-mail: s.brisone@gmail.com; stefano.brisone@cgn.legalmail.it

Dott. Stefano Brisone

Commercialista – Revisore Contabile

Ho raccolto la documentazione contabile necessaria allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto del principio ISA Italia 230 e ho predisposto il fascicolo di revisione.

Ho verificato le principali voci di bilancio relative alle voci riguardanti l'attività caratteristica, quali quelle relative agli impianti ed ai costi di conduzione gestione e manutenzione degli stessi, la valutazione delle rimanenze di cippato e ramaglie ed ho inoltre provveduto alla circolarizzazione a campione di vari fornitori per verifica delle posizioni aperte per debiti commerciali. Ho inoltre raccolto documentazione e verificato le partite relative a poste finanziarie aperte nei confronti di società correlate, controllanti o collegate.

Ho svolto la revisione legale in qualità di revisore indipendente dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile in Italia. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Considerazioni preliminari sulle valutazioni di bilancio.

Richiamo l'attenzione su quanto esposto a pagina 20 della Nota integrativa allegata al bilancio, in cui si relaziona sull'evoluzione della pandemia in corso e dei riflessi incidenti sull'economia. Pur riservandosi di valutare possibili effetti futuri, l'amministratore evidenzia come la pandemia non abbia avuto alcuna influenza negativa, anzi, probabilmente a causa del confinamento imposto per legge a molti cittadini, risulta aumentata la richiesta di fornitura di calore per teleriscaldamento e la produzione di energia elettrica.

Dalla lettura dei dati esposti in bilancio e dettagliati in nota integrativa, non risulta che la Società abbia applicato alcuna delle deroghe offerte dalle varie disposizioni di Legge, fra i quali: la riduzione degli ammortamenti in funzione del minore utilizzo degli impianti, la rivalutazione di singoli beni, la deroga temporanea al principio civilistico di continuità aziendale e altri.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e per quella parte di controllo interno che ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili della loro valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale in modo appropriato.

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

A maggior chiarezza espositiva, di seguito si riporta il principio contabile 01C 11, al paragrafo 22, prevede che "Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio,

VIA LONGHI 12 – 12051 ALBA - TEL. 3356457596

P.IVA 01561420066 – C.F. BRSSFN69S04A182B

e-mail: s.brisone@gmail.com; stefano.brisone@cgn.legalmail.it

Dott. Stefano Brisone

Commercialista – Revisore Contabile

alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale".

Ove nominato, il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

È mia la responsabilità del giudizio espresso sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.

La revisione che ho effettuato sul bilancio chiuso al 31.12.2021 è stata basata sulla conoscenza dei processi aziendali dell'azienda stessa.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. La revisione legale ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte sono state attuate in base al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errorisignificativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, ho considerato il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che mi fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

La revisione legale ha compreso altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabileffettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

La revisione è stata effettuata valutando i principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime effettuate dalla direzione, giungendo ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari e giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.

Ricorrendone i requisiti, gli amministratori non hanno proceduto alla redazione della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31/12/2021.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Di seguito riporto sinteticamente i dati del bilancio chiuso al 31/12/2021.

Dott. Stefano Brisone

Commercialista – Revisore Contabile

Situazione patrimoniale:

- TOTALE DELL'ATTIVO € 9.082.048

- TOTALE DEL PASSIVO € 9.082.48

- PATRIMONIO NETTO € 2923.404

Conto economico:

- VALORE DELLA PRODUZIONE (A) € 2.648.960

- COSTI DELLA PRODUZIONE (B) € 2.206.249

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) € - 386.603

- IMPOSTE E TASSE (20) € 57.204

- UTILE NETTO D'ESERCIZIO (21) € 29.673

Conclusioni

Il quadro macro economico dell'anno 2021 e 2022 caratterizzato da un generale contesto di incertezza dovuta sia al Covid-19 sia a spinte inflattive sul mercato dell'energia e sulle materie prime in generale nonché dal conflitto in corso in Ucraina, richiede una attenta e costante informativa ed analisi in termini di valutazione dei rischi sebbene ad oggi la società non abbia subito tendenze penalizzanti di natura economica o finanziaria.

Giudizio finale di revisione

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, ritengo che il bilancio d'esercizio redatto dagli amministratori fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società SOLIS S.r.l. alla data del 31/12/2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Alba, 10 giugno 2022

Il Revisore unico
dott. Stefano Brisone

